SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 201.

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle attività produttive, con particolare riferimento alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e di realizzare un programma satellitare di osservazione, al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi, dovute a fenomeni metereologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo aerospaziale promosse dal Centro italiano di ricerche aerospaziali, d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, nonché per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli Organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

Art. 3.

Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.».

Art. 4.

Conservazione di somme in bilancio

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicate nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Art. 5.

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-*ter* del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-

legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

Art. 7.

Programma di osservazione satellitare

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4499 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dal presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, a decorrere dall'esercizio 1994 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le seguenti: «per operazioni di locazione finanziaria».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

Art. 9.

Cooperazione aerospaziale

1. Al fine di sviluppare le attività nel campo aerospaziale in attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore, con l'obiettivo di integrazione con l'ASI - Agenzia spaziale italiana e nell'intento di creare opportunità di lavoro aggiuntive, il CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184, promuove, d'intesa con l'ASI e con la regione e gli enti locali territorialmente interessati, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali, mediante costituzione di un apposito consorzio. Il consorzio promuove in particolare le attività informative, formative e produttive connesse, anche attraverso l'educazione tecnico-scientifica dei giovani, l'addestramento al volo e la simulazione dei programmi impiegati nell'esplorazione spaziale. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni statali vigilanti provvedono ad esprimere il parere sul progetto presentato dal CIRA, d'intesa con l'ASI.

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione

strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa.

Art. 10.
Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.

1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento del capitale sociale della società stessa.

2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0214

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1995.

Regolamento di esecuzione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla fissazione dei termini ed alla individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi nell'ambito ISTAT.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto in particolare, l'art. 22, comma 2, lettera *c)*, e 4, di tale decreto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 20 luglio 1994, concernente l'adozione del regolamento di esecuzione degli articoli 2 e 4 della menzionata legge n. 241/1990;

Vista la lettera del Ministro per la funzione pubblica n. 10.007 del 16 febbraio 1995, con la quale l'ISTAT è stato invitato ad apportare modifiche allo schema di regolamento;

Vista la successiva deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 28 marzo 1995, con la quale l'Istituto ha provveduto alle modifiche richieste;

Viste le note del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP n. 195192 del 15 dicembre 1994 e n. 146074 del 18 luglio 1995;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione delle predette deliberazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 gennaio 1995 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al cons. Franco Frattini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

E approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 20 luglio 1994, come modificata con deliberazione del 28 marzo 1995, concernente l'adozione del regolamento di esecuzione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo alla fissazione dei termini e alla individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi nell'ambito dello stesso Istituto.

Roma, 8 novembre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

ALLEGATO

REGOLAMENTO

DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RELATIVO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI ED ALLA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO ISTAT.

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento o altro atto finale di competenza dell'Istituto, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. Nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Istituto, con l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, dell'organo competente ad adottare il provvedimento finale, nonché del termine entro il quale gli anzidetti procedimenti dovranno concludersi con un provvedimento espresso.

3. I procedimenti non elencati nella tabella allegata *A* devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 2.
Termine iniziale

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Istituto, ovvero, per gli atti emanati da uffici od organi di altre amministrazioni, dalla data di registrazione della richiesta o della proposta presso il protocollo generale dell'Istituto.

2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di registrazione della domanda o della istanza presso il protocollo generale dell'Istituto o presso quello del servizio personale, ove sia direttamente inoltrata a quest'ultimo da parte di dipendenti. La domanda o l'istanza potranno anche essere inviate a mezzo dei servizi postali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; anche in tal caso, il termine iniziale sarà certificato dal timbro di arrivo dei protocolli anzidetti. La domanda o l'istanza devono essere indirizzate al presidente dell'Istituto e corredate della prescritta documentazione.

3. Qualora la domanda o l'istanza siano ritenute non regolari od incomplete, l'Istituto, entro trenta giorni dalla data di registrazione, ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In tal caso, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e/o completata.

4. Nel caso in cui l'Istituto non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda o istanza.

Art. 3.
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è reso noto, a cura del responsabile, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla vigente normativa, nonché a quelli comunque interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990. La comunicazione dell'avvio del procedimento dovrà indicare:

a) la data di ricevimento della domanda o dell'istanza, per i procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero la data dell'atto propulsivo, per i procedimenti d'ufficio;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) il numero degli allegati alla domanda;

d) l'unità organizzativa competente;

e) il responsabile del procedimento;

f) l'ufficio presso il quale esercitare il diritto di partecipazione al procedimento.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano specifiche esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 241/1990. In tal caso, la comunicazione deve contenere anche la motivazione del ricorso a tale tipo di pubblicità.

3. Qualora i destinatari della comunicazione siano dipendenti dell'Istituto e si verta nei casi di cui al precedente comma 2, il responsabile del procedimento provvede mediante affissione all'albo dell'Istituto.

4. I soggetti nel cui interesse è prevista la comunicazione di cui ai commi precedenti, anche nel corso del procedimento, possono far valere, con nota scritta indirizzata al presidente dell'Istituto, l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione stessa. Il responsabile dell'unità organizzativa competente è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di trenta giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o telematica.

Art. 4.

Partecipazione al procedimento

1. Possono intervenire nel procedimento i soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 i quali documentino, a pena di inammissibilità, che dal provvedimento conclusivo può derivare loro un pregiudizio concretamente individuabile.

2. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente. Tale atto deve essere esperito con atto scritto e sottoscritto, presentato con le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 2 ed indirizzato al presidente dell'Istituto. Il dirigente della competente unità organizzativa verifica la ricevibilità dell'atto e la legittimazione del richiedente.

3. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge numero 241/1990, i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della legge medesima possono presentare, non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento, memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento medesimo. Qualora il termine di conclusione sia uguale o inferiore a trenta giorni, le memorie e i documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. I soggetti interessati dovranno produrre tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio, dell'unità operativa e di altra struttura prevista dal regolamento di organizzazione o dal disegno organizzativo dell'Istituto, cui è assegnata la trattazione del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento può assegnare ad altro dipendente, addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Qualora il procedimento sia di competenza di più unità operative, anche di servizi diversi, il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura individuata nella tabella *A* allegata.

Art. 6.

Obbligo di conclusione e di motivazione

1. Tutti i procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento debbono concludersi con l'emanazione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati.

2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto.

3. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Art. 7.

Termine finale

1. Il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di adozione dell'atto da parte dell'organo competente risultante dalla registrazione ufficiale, ovvero, se il provvedimento è ricettizio, con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario.

2. Qualora, per eccezionali circostanze, il procedimento non possa essere concluso entro i termini di cui alla tabella *A* o nei trenta giorni previsti dalla vigente normativa, il responsabile del procedimento ne dà motivata comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990, fissando il nuovo termine finale.

3. Rientrano tra le circostanze eccezionali di cui al precedente art. 7, comma 2, i casi in cui l'amministrazione per la natura dell'affare, non intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge n. 241/1990, ovvero trovi applicazione il comma 4 dell'articolo da ultimo citato.

4. Nel caso di provvedimento che debba essere sottoposto ad approvazione, il responsabile del procedimento indica, in calce al provvedimento stesso, l'organo competente ad adottare l'atto di approvazione ed i termini, ove previsti, entro cui deve essere emanato.

TABELLA *A*

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
Autorizzazione alla sottoscrizione di accordi decentrati	Unità operativa PRES/A	Presidente	15 gg.	Il termine decorre dalla data della conclusione delle trattative
Istituzione e modifica delle strutture organiche dell'Istituto	Unità operativa PRES/A	Presidente	10 gg.	
Autorizzazione all'esercizio occasionale di attività professionale da parte di dipendenti ISTAT	Unità operativa PRES/A	Presidente	15 gg.	
Designazione rappresentanti ISTAT c/o organismi nazionali	Unità operativa PRES/A	Presidente	15 gg.	
Designazione rappresentanti ISTAT c/o organismi internazionali	Segreteria Direzione Generale - DGEN/S	Presidente	15 gg.	
Irrogazione sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 D.Lgs. 322/89	Unità operativa PRES/A	Presidente	30 gg.	
Denuncia archivi magnetici contenenti dati ed informazioni su cittadini italiani	Unità operativa PRES/A	Presidente	30 gg.	
Fornitura pareri all'interno su interpretazione e modalità di applicazione di norme	Unità operativa PRES/A	Ufficio di. Presidenza	30 gg.	
Fornitura pareri all'esterno su interpretazione e modalità di applicazione di norme	Unità operativa PRES/A	Presidente	60 gg.	
Mandato all'Avvocatura Generale dello Stato per la difesa dell'Istituto in sede giurisdizionale e tributaria	Unità operativa PRES/A	Presidente	50 gg.	

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
Proposizione quesiti all'Avvocatura Generale dello Stato e ad altre Amministrazioni	Unità operativa PRES/B	Presidente	35 gg.	
Convenzioni ISTAT con altri organismi	Unità operativa PRES/B	Presidente	60 gg.	
Atti di transazione	Unità operativa PRES/B	Presidente	90 gg.	
Fornitura elementi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per risposta ad interrogazioni parlamentari	Unità operativa PRES/B	Presidente	60 gg.	
Trasferimento (con necessità di graduatoria)	Unità operativa PER/D	Presidente	90 gg.	
Mutamento mansioni per inidoneità fisica				
a) fino alla richiesta di visita collegiale	Unità operativa PER/E	Presidente	20 gg.	
b) dalla data di arrivo del referto fino all'adozione del provvedimento	Unità operativa PER/D	Presidente	30 gg.	
Accettazione delle dimissioni	Unità operativa PER/C	Presidente	90 gg.	
Dispensa dal servizio per motivi di salute				
a) fino alla richiesta di visita collegiale	Unità operativa PER/E	Presidente	20 gg.	
b) dalla data di arrivo del referto fino all'adozione del provvedimento	Unità operativa PER/C	Presidente	30 gg.	

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
Provvedimento di decadenza dall'impiego	Unità operativa PER/C	Presidente	30 gg.	
Autorizzazione a risiedere fuori sede	Unità operativa PER/E	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	20 gg.	
Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio				
a) fino alla richiesta del parere al collegio medico	Unità operativa PER/C	Presidente	90 gg.	
b) dalla data di arrivo del parere all'adozione del provvedimento	Unità operativa PER/C	Presidente	30 gg.	
Equo indennizzo				
a) fino alla richiesta del parere al CPPO	Unità operativa PER/C	Presidente	60 gg.	
b) dalla data di arrivo del parere all'adozione del provvedimento	Unità operativa PER/C	Presidente	30 gg.	
c) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Rimborso delle spese per cure connesse a riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio				
a) fino alla delibera di rimborso	Unità operativa PER/C	Presidente	40 gg.	

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg	
Riammissione in servizio	Unità operativa PER/C	Presidente	60 gg.	
Collocamento in posizione di comando	Unità operativa PER/C	Presidente	60 ,gg.	
Ricostruzione di carriera (dalla notifica del provvedimento giurisdizionale)	Unità operativa PER/B	Presidente	90 gg.	
Assegni per nucleo familiare	Unità operativa PER/B	Servizio PER	60 gg	
a) fino alla liquidazione	Unità operativa PER/B	Unità operativa PER/F	30 gg.	
b) mandato,di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	30 gg.	
Liquidazione anticipo di missione	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	2 gg	
Trattamento economico per assegni accessori	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	60 gg	
a) fino alla liquidazione	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	60 gg	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg	
Parcelle di missione				

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
a) fino alla liquidazione	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	75 gg.	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Trattamento di trasferimento				
a) fino alla liquidazione	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	60 gg.	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Richiesta di rilascio o rinnovo passaporti di servizio del Ministero AA.EE.	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	15 gg.	
Competenze a membri di Commissioni o Gruppi di lavoro				
a) fino alla liquidazione	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	30 gg.	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Compensi e liquidazione gettoni di presenza a membri di organi collegiali				
a) fino alla liquidazione	Unità operativa PER/F	Unità operativa PER/F	90 gg.	

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Concessione o diniego congedo straordinario per gravi motivi	Unità operativa PER/E	Unità operativa PER/E (fino a 6gg.) o Direttore Centrale della Gestione delle Risorse (oltre)	15 gg.	
Concessione aspettativa per motivi vari	Unità operativa PER/E	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	30 gg.	
Concessione permesso per carica elettiva	Unità operativa PER/E	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	30 gg.	
Concessione aspettativa per motivi sindacali (dalla data di ricevimento della nota del DFP)	Unità operativa PER/A	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	30 gg.	
Concessione assenza per dottorato di ricerca	Unità operativa PER/E	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	30 gg	
Concessione autorizzazione a fruire di permesso per diritto allo studio	Unità operativa PER/E	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	30 gg.	
Sussidi al personale				

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
a) fino alla delibera di concessione	Unità operativa PER/G	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	trimestrale	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	10 gg.	
Contributi vari al personale				
a) fino alla delibera di concessione	Unità operativa PER/G	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	trimestrale	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Borse di studio				
a) fino alla delibera di concessione	Unità operativa PER/G	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	60 gg.	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Riscatto ai fini della buonuscita	Unità operativa PER/G	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	Annuale o all'atto della cessazione	
Trattamento di buonuscita				
a) fino alla delibera di liquidazione	Unità operativa PER/G	Presidente o Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	60 gg.	

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Certificazione pratica per il trattamento provvisorio di pensione	Unità operativa PER/G	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	90 gg.	
Trasmissione pratica per riscatto ai fini della pensione o per ricongiunzione INPS	Unità operativa PER/G	Servizio PER o Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	60 gg.	
Certificazioni di stato giuridico economico	Unità operativa PER/B	Unità operativa PER/B	30 gg.	
Concorso pubblico (fino alla nomina in prova dei vincitori)	Unità operativa PER/D	Presidente	180 gg.	dalla data delle prove scritte o (se per titoli) dalla data di convocazione della commissione
Conferma in ruolo per superamento periodo di prova	Unità operativa PER/D	Presidente	40 gg.	
Assunzione in mobilità (dalla scadenza dei termini in G.U. per la presentazione delle domande per le graduatorie)	Unità operativa PER/D	Presidente	120 gg	
Assunzione per chiamata diretta (dalla segnalazione dell'ufficio del lavoro)	Unità operativa PER/D	Presidente	60 gg.	
Appalto-concorso per lavori, forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria				

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
a) fino all'aggiudicazione definitiva e all'assunzione impegno spesa	Unità operativa APN /A, B, C a seconda della competenza per materia	Presidente	210 gg.	A tale termine, per i contratti di beni e servizi informatici, si devono aggiungere ulteriori 60 gg per il parere dell'AIPA
b) stipulazione contratto ed eventuale atto aggiuntivo	Unità operativa CON/A	Presidente o Direttore Generale	90 gg.	Termine comprensivo dei tempi di eventuali pareri di congruità
c) liquidazione	Unità operativa CON/C	Servizio CON	120 gg.	
d) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Licitazione privata per lavori, forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria				
a) fino all'aggiudicazione definitiva e all'assunzione impegno spesa	Unità operativa APN /A, B, C a seconda della competenza per materia	Presidente	180 gg.	A tale termine, per i contratti di beni e servizi informatici, si devono aggiungere ulteriori 60 gg per il parere dell'AIPA
b) stipulazione contratto ed eventuale atto aggiuntivo	Unità operativa CON/A	Presidente o Direttore Generale	90 gg.	Termine comprensivo dei tempi di eventuali pareri di congruità
c) liquidazione	Unità operativa CON/C	Servizio CON	120 gg.	
d) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
Appalto concorso per lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria				
a) fino all'aggiudicazione definitiva e all'assunzione impegno spesa	Unità operativa APN /A, B, C a seconda della competenza per materia	Presidente o Direttore centrale della gestione delle risorse	150 gg.	A tale termine, per i contratti di beni e servizi informatici, si devono aggiungere ulteriori 60 gg per il parere dell'AIPA
b) stipulazione contratto ed eventuale atto aggiuntivo	Unità operativa CON/A	Direttore Generale o Direttore centrale della gestione delle risorse	90 gg.	Termine comprensivo dei tempi di eventuali pareri di congruità
c) liquidazione	Unità operativa CON/C	Servizio CON	120 gg.	
d) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Licitazione privata per lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria				
a) fino all'aggiudicazione definitiva e all'assunzione impegno spesa	Unità operativa APN /A, B, C a seconda della competenza per materia	Presidente o Direttore centrale della gestione delle risorse	120 gg.	A tale termine, per i contratti di beni e servizi informatici, si devono aggiungere ulteriori 60 gg per il parere dell'AIPA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
b) stipulazione contratto ed eventuale atto aggiuntivo	Unità operativa CON/A	Direttore Generale o Direttore centrale della gestione delle risorse	90 gg.	Termine comprensivo dei tempi di eventuali pareri di congruità
c) liquidazione	Unità operativa CON/C	Servizio CON	120 gg.	
d) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	
Acquisizione con gara informale lavori, forniture e servizi				
a) fino all'aggiudicazione definitiva e all'assunzione impegno spesa	Unità operativa APN/A o B a seconda della competenza per materia	Presidente o Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	60 gg.	A tale termine, per i contratti di beni e servizi informatici, si devono aggiungere ulteriori 60 gg per il parere dell'AIPA
b)contratti o lettere d'ordine	Unità operativa CON/A	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	90 gg.	Termine comprensivo dei tempi di eventuali pareri di congruità
c) liquidazione	Unità operativa CON/C	Servizio CON	120 gg.	
d) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO	TERMINE	NOTE
Acquisizione immobili in locazione e stipula del relativo contratto	Unità operativa APN/C	Presidente o Direttore Generale o Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	210 gg.	Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o organi tenuti a fornire pareri, dati e notizie
Contributi organi periferici per partecipazione alle indagini statistiche				
a) fino alla delibera di concessione	Unità operativa APN/D	Presidente o Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	30 gg.	
b) mandato di pagamento	Unità operativa RAG/B	Direttore Centrale della Gestione delle Risorse	15 gg.	

96A2432

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 1996.

Modificazioni al contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la società Gallaher International Ltd., tramite il proprio rappresentante in Italia, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «Benson & Hedges (Special Filter)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina	condensato
Benson & Hedges (Special Filter)	0,90	12,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina e condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996.

Ad esaurimento delle citate scorte, le unità di condizionamento delle predette sigarette saranno sostituite dai prodotti con i nuovi contenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A2459

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 25 gennaio 1996 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce:

tromba d'aria del 25 gennaio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Leverano, Nardò;

tromba d'aria del 25 gennaio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cannole, Leverano, Nardò, Otranto, Ruffano, Veglie.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2435

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, in Teramo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Viste le delibere del 15 giugno 1995 e 22 giugno 1995, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 5, 10, 18 e 23 (norma transitoria) dello statuto, nonché l'inserimento nello stesso degli articoli 24 e 25 (norme transitorie);

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 5, 10, 18 e 23 (norma transitoria) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, nonché l'inserimento nello stesso degli articoli 24 e 25 (norme transitorie), di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2.

L'attività della Fondazione si svolge mediante la detenzione e gestione delle partecipazioni nella società conferitaria esercitando tutti i diritti spettanti all'azionista secondo il diritto societario.

(Omissis).

Comma 5.

L'attività di interesse pubblico e di utilità sociale della Fondazione si svolge, *anche*, nei settori della ricerca scientifica, *della cultura, dell'istruzione, dell'arte e della sanità*, secondo i programmi e gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 11. La Fondazione *può partecipare* a programmi e/o progetti di soggetti terzi, *anche di associazioni di volontariato*, mediante partecipazioni societarie, erogazione di fondi o fornitura di beni e servizi.

Comma 6.

La Fondazione svolge altresì attività di assistenza e di tutela delle categorie sociali ... *(Omissis).*

Comma 7.

La Fondazione può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ... *(Omissis).*

Comma 8.

La Fondazione può contrarre rapporti di debito o di credito con società ... *(Omissis).*

Comma 9.

Nello svolgimento di tutte le sue attività la Fondazione terrà particolare conto delle utilità del territorio e delle esigenze di rafforzamento delle economie locali, valorizzando sempre il rapporto originario di derivazione con la società bancaria conferitaria, anche al fine di favorire il mantenimento del controllo di quest'ultima nell'ambito delle comunità in cui originariamente è stata costituita.

Art. 5.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione, *sino a quando mantiene il controllo della società conferitaria*, accantona ogni anno una quota, non inferiore al *10%* dei proventi derivanti dalla partecipazione *in quest'ultima*, destinata alla costituzione di una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società stessa. Tale riserva deve essere investita, temporaneamente, in titoli emessi dalla società conferitaria o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Comma 3.

I proventi di natura straordinaria, non destinati alla riserva di cui al precedente comma 2 ovvero a finalità gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, *all'istruzione, all'arte ed alla sanità.*

Comma 4.

La Fondazione con i propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva di cui al comma 2, *persegue le proprie finalità* con le modalità e nelle misure previste dalla legge.

Art. 10.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio senza possibilità di delega, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti materie:

(Omissis).

f) la determinazione degli obiettivi e dei programmi della propria attività nei *settori di intervento*, definendo, ove lo ritenga opportuno, anche programmi di carattere pluriennale;

(Omissis).

Art. 18.

(Omissis).

Comma 2.

Al Presidente ed ai membri del collegio dei revisori spetta *una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.*

Comma 3.

Ai fini della determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo — da farsi annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione — si terrà conto della complessità della gestione e del patrimonio dell'ente, attenendosi anche alle indicazioni che l'associazione di categoria fornirà alle fondazioni.

Comma 4.

Agli stessi membri degli organi della Fondazione spetta altresì un rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute ... *(Omissis).*

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

Art. 23.

Comma 1.

Il presidente e il vice presidente — nominati ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778 — restano in carica sino ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 24.

La riserva per futuri aumenti di capitale della società conferitaria costituita secondo le disposizioni del previgente statuto — ai sensi dell'art. 12, lettera d), *del decreto legislativo n. 356 del 1990 — viene liberata per la parte eccedente l'aliquota minimale introdotta con la nuova formulazione dell'art. 5 dello statuto. L'eccedenza costituisce una riserva patrimoniale senza vincolo di destinazione.*

Art. 25.

I compensi e le medaglie di presenza da riconoscere ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, di cui all'art. 18 verranno stabiliti, per la prima volta, immediatamente dopo l'approvazione dello statuto, con effetto a partire dal 1° ottobre 1995.

96A2393

DECRETO 9 aprile 1996.

Rideterminazione delle date di pagamento degli interessi in relazione ai prestiti della Repubblica di 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di sedici anni, e di 750 milioni di dollari statunitensi, della durata di quattordici anni, successivamente alle date di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i propri decreti:

n. 786574 del 1° marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1996, con il quale è stata disposta l'emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sui mercati internazionali, per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari statunitensi, della durata di sedici anni, con opzione di rimborso, da parte del detentore dei titoli, al termine dell'ottavo anno di vita del prestito;

n. 786592 del 1° marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1996, con il quale è stata disposta l'emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sui mercati internazionali, per l'ammontare di 750 milioni di dollari statunitensi, della durata di quattordici anni, con opzione di rimborso, da parte del detentore dei titoli, al termine del sesto anno di vita del prestito;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suddetti decreti, con cui sono state stabilite le condizioni dei citati prestiti obbligazionari;

Considerata la necessità di rideterminare le date di pagamento degli interessi, da corrispondere a partire dal nono e dal settimo anno, rispettivamente per i due prestiti, nel caso in cui non venga esercitata l'opzione di rimborso anticipato;

Decreta:

Art. 1.

La condizione prevista nell'art. 1 del decreto ministeriale n. 786574 del 1° marzo 1996, citato in premessa, concernente il tasso d'interesse da corrispondere successivamente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, viene così sostituita:

«Tasso d'interesse da corrispondere dal nono anno in poi: 6,88% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 settembre 2004 fino al 5 marzo 2012».

Art. 2.

La condizione prevista nell'art. 1 del decreto ministeriale n. 786592 del 1° marzo 1996, citato in premessa, concernente il tasso d'interesse da corrispondere successi-

vamente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, viene così sostituita:

«Tasso d'interesse da corrispondere dal settimo anno in poi: 6,70% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 5 settembre 2002 fino al 5 marzo 2010».

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2436

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 aprile 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 18 marzo 1996 relativo all'assegnazione di posti aggiuntivi a medici cittadini dei Paesi in via di sviluppo borsisti del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996, relativo all'elenco dei medici borsisti dei Paesi in via di sviluppo;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri n. 1139 del 20 marzo 1996, con la quale il predetto Dicastero comunica che con la precedente nota n. 869 del 29 febbraio 1996 erroneamente è stata assegnata una borsa a cittadino del Kenia per la scuola di specializzazione in medicina interna anziché per la scuola di specializzazione in gastroenterologia;

Considerata la necessità di apportare la rettifica al predetto decreto ministeriale 18 marzo 1996;

Decreta:

Il decreto ministeriale 18 marzo 1996 in premessa citato è rettificato nel modo seguente:

Università di Bologna:

medicina interna - è soppresso un posto per cittadino del Kenia;

gastroenterologia - è assegnato un posto a cittadino del Kenia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1996

Il Ministro: SALVINI

96A2395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62 recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive»

Il decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996.

96A2418

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente scuole materne della Sardegna

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione il 12 febbraio 1996, il dott. Vittorio Solinas cessa dalle funzioni di commissario straordinario dell'Ente scuole materne della Sardegna per accettazione delle dimissioni volontarie. A decorrere dalla medesima data subentra nella qualità di commissario straordinario dell'Ente scuole materne della Sardegna il dott. Giuseppe Velardo, consigliere ministeriale aggiunto presso il servizio per la scuola materna di questo Ministero.

96A2409

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Aulla e Licciana Nardi

Con decreto interministeriale n. 578 del 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aree ricadenti nel comune censuario di Aulla, al foglio n. 5, particelle numeri 166, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 200 e 213 e nel comune censuario di Licciana Nardi, al foglio n. 52, particelle numeri 79, 80, 124, 125 e 127 per una superficie di mq 10.607.

96A2410

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Viviani Fabrizio, con sede in La Spezia, via Roma n. 25, già assegnataria del marchio «38 SP», è decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta è risultata irreperibile, come comunicato dalla nota n. 15432 della regione Carabinieri Liguria - stazione di Ceperana. Pertanto, si diffida il titolare del suddetto marchio a restituire i punzoni relativi, all'ufficio provinciale metrico di La Spezia.

Si diffidano, altresì, gli eventuali diversi detentori dei suddetti punzoni, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli allo stesso ufficio di La Spezia, immediatamente.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta C.L.C. di Chierici e Cappellini, con sede in Mede, via V. Veneto n. 7, assegnataria del marchio «67 PV», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

96A2422

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano per passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 183/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «LACRISOL», nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9774 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; idrossipropilmetilcellulosa.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 6, Genova, codice fiscale 00265870105.

N. A.I.C.: 032184018 (in base 10); 0YQ5QL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6, Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 184/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CEL 4000», con variazione della denominazione in «LACRISOL», nella confezione gel oculare flacone 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17697 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; idrossipropilmetilcellulosa.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 6, Genova, codice fiscale 00265870105.

N. A.I.C.: 032184020 (in base 10); 0YQ5QN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6, Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 185/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «SAQUAT», nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8619 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Ramini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sacco e Vanzetti, 10/12, Ancona, codice fiscale 00466350428.

N. A.I.C.: 032275012 (in base 10); 0YSYL4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ramini S.r.l., Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 186/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «SAQUAT», nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8619 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Ramini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sacco e Vanzetti, 10/12, Ancona, codice fiscale 00466350428.

N. A.I.C.: 032275024 (in base 10); 0YSYLJ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ramini S.r.l., Ancona.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 187/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «EMOPLAST», nella confezione soluzione flacone spray 150 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14601 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; allume potassico.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032257026 (in base 10); 0YSF02 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 188/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «EMOPLAST», nella confezione soluzione flacone spray 60 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14601 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; allume potassico.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032257038 (in base 10), 0YSF0G (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 189/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «EMOPLAST», nella confezione soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14600 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo benzalconio cloruro; allume potassico.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032257014 (in base 10); 0YSDZQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 190/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «COLI 1», nella confezione collirio flacone 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15832 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Gricar Chemical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Giuseppe, 18/20, Brugherio (Milano), codice fiscale 01854220157.

N. A.I.C.: 032305017 (in base 10), 0YTVVT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Beltapharma S.r.l., Cusano Milanino (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 191/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «OTAZUL», nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9353 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Dr. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cuneo, 5, Trofarello (Torino), codice fiscale 04725270013.

N. A.I.C.: 032281014 (in base 10); 0YT4FQ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 192/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CITRALKON», nella confezione soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2841 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032267027 (in base 10); 0YSQSM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 193/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «CITRALKON», nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2841 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

N. A.I.C.: 032267015 (in base 10), 0YSQS7 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., Torino.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 194/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO LIQUIDO», con variazione della denominazione in «GERMOZERO PLUS», nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; 2-idrossidifenil.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032232035 (in base 10), 0YRNM3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 195/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO LIQUIDO», con variazione della denominazione in «GERMOZERO PLUS», nella confezione soluzione tanica 25000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro, 2-idrossidifenil.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032232050 (in base 10); 0YRNML (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 196/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO LIQUIDO», con variazione della denominazione in «GERMOZERO PLUS», nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; 2-idrossidifenil.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032232023 (in base 10); 0YRNLR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 197/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO LIQUIDO», con variazione della denominazione in «GERMOZERO PLUS», nella confezione soluzione tanica 10000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; 2-idrossidifenil.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032232047 (in base 10); 0YRNMH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Germo S.p.a., Cormano (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 198/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GERMOZERO LIQUIDO», con variazione della denominazione in «GERMOZERO PLUS», nella confezione soluzione 10 flaconcini monodose 1,5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9744 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; 2-idrossidifenil.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

N. A.I.C.: 032232011 (in base 10); 0YRNLC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: C.O.C. Farmaceutici - Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 199/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «GEYDERM SEPSI», nella confezione 3 fazzoletti imbevuti di soluzione disinfettante, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8047 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetil piridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602.

N. A.I.C.: 032236010 (in base 10); 0YRSHB (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: S.I.I.T. S.p.a., Trezzano sul Naviglio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 200/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «LENIXIL», nella confezione crema tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13549 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina gluconato.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Flavia, 122, Trieste, codice fiscale 00047510326.

N. A.I.C.: 032277016 (in base 10); 0YT0JS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Eurospital S.p.a., Trieste.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 201/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «LENIL», nella confezione crema tubo 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11811 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina bicloridrato.

Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale 00330790247.

N. A.I.C.: 032634014 (in base 10); 0Z3X4Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici S.p.a., Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 202/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIALCOL», con variazione della denominazione in «BIALCOL MED», nella confezione gel tubo 5 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17027 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoxonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale 00687350124.

N. A.I.C.: 032186052 (in base 10); 0YQ7Q4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmila Farmaceutici Milano S.r.l., Settimo Milanese (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 203/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIALCOL», con variazione della denominazione in «BIALCOL MED», nella confezione gel tubo 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 17027 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoxonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale 00687350124.

N. A.I.C.: 032186064 (in base 10); 0YQ7QJ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmila Farmaceutici Milano S.r.l., Settimo Milanese (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 204/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIALCOL», con variazione della denominazione in «BIALCOL MED», nella confezione soluzione flacone 1 lt, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8450 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoxonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale 00687350124.

N. A.I.C.: 032186037 (in base 10); 0YQ7PP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Face S.r.l., Genova Bolzaneto o presso Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 205/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIALCOL», con variazione della denominazione in «BIALCOL MED», nella confezione soluzione flacone 400 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8450 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoxonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale 00687350124.

N. A.I.C.: 032186025 (in base 10); 0YQ7P9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Face S.r.l., Genova Bolzaneto o presso Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 206/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIALCOL», con variazione della denominazione in «BIALCOL MED», nella confezione soluzione flacone 300 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8450 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoxonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale 00687350124.

N. A.I.C.: 032186013 (in base 10); 0YQ7NX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Face S.r.l., Genova Bolzaneto o presso Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 207/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «BIALCOL», con variazione della denominazione in «BIALCOL MED», nella confezione soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8450 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoxonio cloruro.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale 00687350124.

N. A.I.C.: 032186049 (in base 10); 0YQ7Q1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Face S.r.l., Genova Bolzaneto o presso Sofar S.p.a., Trezzano Rosa (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 208/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DENTOSAN ORTODONTICO», con variazione della denominazione in «CLOREXIDENT ORTODONTICO», nella confezione collutorio 100 bustine 6 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12955 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; fluoruro di sodio.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032633024 (in base 10); 0Z3W60 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 209/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DENTOSAN ORTODONTICO», con variazione della denominazione in «CLOREXIDENT ORTODONTICO», nella confezione collutorio 12 bustine 12 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12955 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; fluoruro di sodio.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032633012 (in base 10); 0Z3W5N (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 210/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DENTOSAN ORTODONTICO», con variazione della denominazione in «CLOREXIDENT ORTODONTICO», nella confezione collutorio flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12955 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; fluoruro di sodio.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032633036 (in base 10); 0Z3W6D (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 211/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DENTOSAN PAGNI», con variazione della denominazione in «CLOREXIDENT», nella confezione collutorio flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8716 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032282042 (in base 10); 0YT5FU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 212/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DENTOSAN PAGNI», con variazione della denominazione in «CLOREXIDENT», nella confezione collutorio flacone 900 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8716 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.com.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032282030 (in base 10); 0YT5FG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 213/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DENTOSAN PAGNI», con variazione della denominazione in «CLOREXIDENT», nella confezione collutorio flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8716 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032282028 (in base 10); 0YT5FD (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Parke-Davis S.p.a., Lainate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 214/1996 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale «DENTOSAN PAGNI», con variazione della denominazione in «CLOREXIDENT», nella confezione collutorio 12 bustine 12 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8716 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 87, Pomezia (Roma), codice fiscale 04708201001.

N. A.I.C.: 032282016 (in base 10); 0YT5F0 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

96A2408

Modificazioni al confezionamento di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 144 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: BENTELAN «R», 10 cpr solubili 1 mg, n. di A.I.C.: 019655051.

Società Glaxo S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: è autorizzata la modifica di confezionamento da flacone in vetro incolore tipo I con tappo in polietilene a strip termosaldati in alluminio ricoperti internamente con polietilene a bassa densità.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 145 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: NICETILE, im iv 5 fiale liof + 5 f. sol. 1 ml, n. di A.I.C.: 025369075.

Società Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: è autorizzata la seguente modifica di confezionamento: da fiale a flaconi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 147 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: TUBERCOLINA PPD, tine test 25 test, n. di A.I.C.: 020257010.

Società Cyanamid Italia S.p.a., zona industriale XV Strada - 95030 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: è autorizzata la seguente modifica di confezionamento: da barattolo di plastica a blister di polietilentereftalato (PET) termoformato e termosaldato con carta pelabile.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2425

Modificazioni alle denominazioni di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 157 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: REUBENIL.

Società LPB - Istituto farmaceutico S.p.a., via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in MESULID BETA.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 159 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: CARDIAZEM.

Società Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in ANGIDIL.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 160 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: NEOGABA.

Società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in TONERG.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 171 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale: ZIBREN, 5 flac. liof. + 5 f. solv., n. di A.I.C.: 025367071.

Società Puropharma S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: è autorizzata la modifica di confezionamento da fiale a flaconi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2426

Modificazione alla ragione sociale di titolare di A.I.C.

Provvedimento n. 210 del 18 marzo 1996

Modifica della ragione sociale del titolare A.I.C.: tutte le specialità.

Titolare A.I.C.: Boots Italia, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 279/A - codice fiscale e partita IVA n. 00795170158.

Modifica apportata: variazione della ragione sociale del titolare dell'A.I.C. da Boots Italia a Nordmark Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A - codice fiscale e partita IVA n. 00795170158.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2427

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla casa di riposo per anziani «Regina Elena» di Carrara

Con decreto 23 marzo 1996, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 1.250.811.286, dovuto dalla casa di riposo per anziani «Regina Elena» di Carrara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 46/1980 in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1996 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Toscana - sezione staccata di Massa Carrara, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

96A2421

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% 1° novembre 1995/1998 e 10,50% - 1° novembre 1995/2000

A norma del decreto ministeriale 26 ottobre 1995 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, si rende noto che il 18 aprile 1996 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998 (codice 036740) e 10,50% - 1° novembre 1995/2000 (codice 036741).

96A2468

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 aprile 1996

Dollaro USA	1575,04
ECU	1953,52
Marco tedesco	1044,46
Franco francese	307,58
Lira sterlina	2377,84
Fiorino olandese	934,35
Franco belga	50,857
Peseta spagnola	12,527
Corona danese	270,56
Lira irlandese	2457,22
Dracma greca	6,490
Escudo portoghese	10,178
Dollaro canadese	1159,82
Yen giapponese	14,550
Franco svizzero	1282,08
Scellino austriaco	148,53
Corona norvegese	242,07
Corona svedese	233,48
Marco finlandese	332,01
Dollaro australiano	1240,66

96A2502

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 0 0 9 6 *

L. 1.400